

Consiglio di Stato, Sezione V 26/01/2000 n. 345

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di gara d'appalto di opere pubbliche, il giudizio sull'anomalia dell'offerta costituisce una tipica valutazione tecnico discrezionale dell'Amministrazione ed è sindacabile dal giudice solo nel caso di palesi errori di fatto o di evidenti contraddizioni logiche. E' legittimo il giudizio di anomalia dell'offerta proposta in una gara d'appalto di opera pubblica qualora l'Amministrazione abbia considerato in modo analitico la sua composizione evidenziando l'incongruenza tra l'utile previsto (pari al dieci per cento) e l'effettiva determinazione dei singoli prezzi unitari, ed abbia spiegato diffusamente perché la dimensione locale dell'impresa non giustificava in alcun modo l'indicazione di prezzi diversi da quelli praticati